



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
(Rif. nota Prot. n. 3551 del 24/03/2023)

OGGETTO: Quesiti in materia di prevenzione incendi.

In riscontro alle richieste di chiarimento pervenute con la nota a margine indicata, si formulano di seguito le valutazioni di questa Direzione Centrale:

A) Relativamente alla prima questione posta, si rappresenta, innanzitutto, che, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 19 maggio 2022, la RTV 14 si applica agli edifici destinati a civile abitazione (att. 77 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011), in alternativa al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246. Il concetto di "prevalente" introdotto al par. V.14.1 della RTV è quindi finalizzato a meglio evidenziare come all'interno dell'edificio di civile abitazione può essere ammessa la presenza anche di altre attività con destinazione differente, ma senza alterazione significativa della tipologia prevalente di occupanti.

Del resto, come evidenziato al par. V. 14.3, ciò che rileva è proprio la definizione dei profili di rischio di cui al cap. G.3 della RTO, in particolare dell' $R_{vita}$ , parametro con cui vengono sintetizzate sia le *caratteristiche prevalenti degli occupanti* che la *velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio*.

Secondo la filosofia alla base del *Codice di prevenzione incendi*, è il progettista che attribuisce i profili di rischio alla specifica attività ed effettua la relativa valutazione del rischio di incendio. In tale contesto, quindi, la RTV 14 non ha potuto fissare termini quantitativi che definiscano puntualmente la "destinazione prevalente" di un edificio, rimandando alla specifica valutazione del progettista al quale, come sopra accennato, è richiesto di attribuire i profili di rischio, determinando con ciò anche le caratteristiche prevalenti degli occupanti ossia *le caratteristiche degli occupanti che per numerosità e tipologia sono più rappresentativi dell'attività svolta nell'ambito considerato in qualsiasi condizione d'esercizio*.

Ciò posto, la necessità di introdurre termini quantitativi che possano meglio guidare il progettista nelle valutazioni e nelle scelte progettuali di competenza, sarà oggetto di attenta valutazione nell'ambito dei futuri lavori di revisione del *Codice di prevenzione incendi*.

B) Relativamente alla seconda questione posta, si rappresenta che la lettera circolare P694 del 19 giugno 2006 ed il chiarimento prot. n. 15958 del 11/11/2010 non forniscono criteri divergenti e contrastanti sulla sommabilità delle presenze, bensì indicazioni specifiche su aspetti diversi trattati dal D.M. 22/2/2006.

Infatti, con la lettera circolare si è voluto chiarire che più uffici (non soggetti al rilascio del CPI ex D.P.R. 37/98) presenti all'interno di un medesimo edificio possono essere considerati attività pertinenti e, pertanto, non sottoposti ai particolari vincoli di separazione/comunicazione fissati dal decreto al punto 4 comma 1 lett. b) e c).

Nel chiarimento del 2010, invece, sono stati affrontati due aspetti differenti della regola tecnica:



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

il primo relativo alla possibilità di avere, in edifici a destinazione mista, scale ad uso promiscuo limitatamente agli uffici di tipo 1 mentre il secondo affronta la problematica della classificazione dell'attività in riferimento alla sommabilità del numero degli occupanti dei singoli uffici, anche se appartenenti a compartimenti diversi o facenti capo a diverso titolare.

Relativamente, infine, all'individuazione della specifica attività dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 per un edificio destinato ad Uffici, si ritiene che lo stesso debba essere più correttamente inquadrato al n. 71 qualora, ovviamente, siano presenti oltre 300 occupanti.

c) relativamente al terzo quesito posto, si conferma che il filtro a prova di fumo definito al cap. S.3 dell'allegato I al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. è un ambito dell'attività con particolari modalità realizzative tali da consentire il rapido smaltimento dei fumi che eventualmente vi entrassero in caso di incendio proveniente da altri ambiti; pertanto, sia il camino di smaltimento che la ripresa di aria dall'esterno devono essere progettati per tale scopo e comunque di sezione non inferiore a 0,10 m<sup>2</sup>.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(MANNINO)

*Documento firmato digitalmente*



MANNINO EROS  
MINISTERO  
DELL'INTERNO  
17.05.2023 14:29:10  
GMT+01:00

MM/TM/gb